



AREA DEL DIRITTO PRIVATO

CASO IN MATERIA DI “FORMA SCRITTA E NULLITA’ DI PROTEZIONE”

27 novembre 2017

Relatore: dott.ssa Daniela Bruni

Presidente di sezione del Tribunale di Venezia

Tizio, premesso di avere acquistato azioni senza la preventiva sottoscrizione del contratto quadro, conveniva la Banca intermediaria chiedendo la declaratoria di nullità degli acquisti mobiliari; in subordine eccepiva di non avere ricevuto sufficienti informazioni su detti titoli che comunque non erano adeguati al suo profilo di investitore sicché chiedeva la risoluzione e/o il risarcimento del danno.

Si costituiva la banca che dimetteva il contratto quadro sottoscritto dal cliente ed altra documentazione: chiedeva il rigetto delle avverse domande perché gli investimenti erano adeguati al cliente il quale era stato previamente informato sul livello di rischio e sulle caratteristiche dei titoli.

Parte attrice eccepiva che gli acquisti mobiliari erano nulli perché il contratto quadro recava solo la sottoscrizione del cliente mentre l’art. 23 TUB n. 58/1998 prescriveva, a pena di nullità, la sottoscrizione contestuale di ambo le parti contrattuali (cd forma scritta bilaterale *ad substantiam*).

La Banca replicava che l’art. 58 TUF non imponeva requisiti di forma diversi da quelli ex art. 1350 cc sicché il contratto doveva ritenersi concluso “per equivalente” cioè per effetto della produzione in giudizio da parte della Banca, che intendeva avvalersene, della copia del contratto firmato dal cliente il quale aveva accusato ricevuta della copia consegnata dalla Banca.

Parte attrice obiettava che la produzione avversaria era inconferente perché la copia ricevuta dalla Banca non recava la sottoscrizione della medesima e la proposta del cliente era stata revocata con la richiesta di risoluzione ed inoltre perché, in ogni caso, anche a voler ammettere che il contratto quadro si era concluso in giudizio, tanto era avvenuto *ex nunc* restando così confermata la nullità dei pregressi investimenti mobiliari.

Quid iuris?